PEFC/18-01-01
PEFC ITA 1000

Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle Foreste e del Fuori Foresta

PEFC
ITALIA
STANDARD

Associazione
PEFC Italia
Via Pietro Cestellini, 17
06135 Perugia

T.075.7824825
075.5997295
e. info@pefc.it
www.pefc.it

Legenda modifiche

Modifiche da standard Internazionali – Requisiti del sistema e Certificazione di Gruppo
Test Pilota VU e AF+ Adeguamenti lessicali Segreteria PEFC
~~Eliminazioni~~

Nome del documento: Descrizione dello schema PEFC Italia di certificazione della Gestione Sostenibile delle Foreste e del Fuori Foresta
Titolo del documento: PEFC ITA 1000

Documento in seconda consultazione pubblica: 18/02/2023

Sommario

1 INTRODUZIONE 1

1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione 1

1.2 Riferimenti normativi 1

1.3 Definizioni ed abbreviazioni 1

1.3.1 Definizioni 1

1.3.2 Abbreviazioni 5

2 ELEMENTI DEL PEFC–ITALIA 6

2.1 Gli schemi di certificazione 6

2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia 7

2.2.1 I richiedenti 7

2.2.1.1 Gruppo Territoriale 7

2.2.1.2 Gruppo 11

2.2.1.3 Proprietario/gestore 14

3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE 16

3.1 Documenti necessari per la certificazione 16

3.2. Descrizione della Documentazione 16

3.2.1 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* 18

3.3. Sistema di gestione 19

3.4. Piani di gestione o documentazione assimilabile 19

4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT INTERNI 20

5 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 24

5.1 Uso del certificato 24

5.2 Uso del logo PEFC 24

5.3 Rinuncia alla certificazione 25

5.4 Sistema di Gestione Riesame annuale 25

6 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI, NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE 26

6.1 Gestione ricorsi contro l'OdC 26

6.2 Gestione reclami 26

6.3 Non conformità e azioni correttive 27

7 REQUISITI SOCIALI, DI SALUTE E SICUREZZA 28

1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive lo schema italiano PEFC (Programma per la valutazione di schemi di certificazione forestale) per le certificazioni di: Gestione Forestale Sostenibile (GFS – PEFC ITA 1001-1); Gestione Sostenibile dei Pioppeti (GSP - PEFC ITA 1001-2); Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo (GSPm-l - PEFC ITA 1001-3); Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico (GSPP - PEFC ITA 1001-4); Gestione Sostenibile di un sistema Agroforestale (GSAF - PEFC ITA 1001-5); Gestione Sostenibile del Verde Urbano (GSVU - PEFC ITA 1001-6).

ITA 1000, ITA 1001-1, ITA 1001-2, ITA 1001-3, ITA 1001-4, ITA 1001-5, ITA 1001-6 sono gli standard di riferimento del PEFC a livello italiano.

Insieme con ITA 1002 e ITA 1003 esso costituisce il riferimento ufficiale di PEFC–Italia per i diversi schemi di certificazione, ITA 1002 è la traduzione di PEFC ST 2002 relativo alla certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody; CoC). ITA 1003-1 e ITA 1003-2 descrivono le modalità operative di certificazione, le modalità di accreditamento degli Organismi di Certificazione all'Organismo di Accreditamento nazionale e i requisiti richiesti agli auditor.

Nel sistema di certificazione del PEFC Italia valgono i seguenti principi generali:

- Non devono essere introdotti organismi geneticamente modificati (OGM), almeno fino a quando la scienza non dimostrerà in modo certo che non determinano un impatto sugli ecosistemi naturali
- l'eventuale uso delle biotecnologie deve essere basato sull'approccio precauzionale, dopo adeguata sperimentazione scientifica con appropriate prove di campo;
- i livelli di utilizzazione forestale devono essere pianificati in maniera da garantire la loro sostenibilità per almeno 10 anni (per GFS);
- i livelli di raccolta dei prodotti forestali non legnosi non devono eccedere quelli che possano essere sostenuti su un lungo periodo ~~(per GFS);~~
- le operazioni di gestione forestale devono prendere in considerazione anche i valori estetici delle foreste, compatibilmente con le forme di governo e trattamento in atto (per GFS);
- i gestori sono incoraggiati a considerare l'ampio spettro di servizi ambientali e a considerare il mercato di questi servizi.

PEFC Italia~~, e le entità associate e certificate di dimensione adeguata, sostengono~~ sostiene la ricerca forestale finalizzata al miglioramento della salute, della produttività, della gestione delle risorse forestali e della fornitura di servizi ecosistemici.
I proprietari e i gestori sono invitati a calcolare i servizi ecosistemici derivanti dalla ~~l'assorbimento netto di carbonio della~~ loro gestione e a considerare anche queste informazioni quando sviluppano le strategie di gestione aziendale.

1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione

Il presente documento si può applicare a:

- boschi naturali e seminaturali (settore forestale);
- piantagioni (pioppeti, piantagioni a ciclo medio-lungo, piantagioni policicliche)
- sistemi di agroforestazione (silvoarabile, silvopastorale, agrosilvopastorale)
- verde urbano (alberature lineari o diffuse, parchi e giardini, foreste urbane)

La certificazione, che può avvenire a livello individuale, di gruppo e di gruppo territoriale (quest'ultimo solo per la GFS), è descritta nel punto 3 del presente documento.

1.2 Riferimenti normativi

- ~~PEFCC Documento Tecnico~~ Standard di riferimento del PEFC Internazionale (PEFC ST 1001, PEFC ST 1002, PEFC ST 1003)
- ITA 1001-1 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale, di gruppo e di Gruppo territoriale di GFS"
- ITA 1001-2 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSP"
- ITA 1001-3 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSPm-l"
- ITA 1001-4 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSPP"
- ITA 1001-5 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSAF"
- ITA 1001-6 "Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GSVU"
- ITA 1002 "Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale e legnosi"
- ITA 1003 – 1 "Accreditamento OdC e qualificazione personale di audit GFS"
- ITA 1003 – 2 "Accreditamento OdC e qualificazione personale di audit CoC"
- UNI CEI EN 45020:1998 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
- UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
- Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli OC, Rev. 2 on 26 October 2005 – RG 01
- UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti

1.3 Definizioni ed abbreviazioni

1.3.1 Definizioni

- accreditamento: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche (UNI CEI EN 45020:1998).
- aderente: un proprietario/gestore o altro soggetto garantito da un certificato individuale o di gruppo che ha il diritto legale di gestire l'area in una superficie ben definita e che ha la capacità di applicare i requisiti degli standard di riferimento in quell'area.
  nota 1: la definizione "capacità di applicare i requisiti degli standard di riferimento" richiede che il soggetto goda di un diritto di gestione a lungo termine che possa escludere eventuali appaltatori temporanei dalla possibilità di aderire ad una certificazione di gruppo
- area certificata: la superficie coperta da certificato individuale o da certificato di gruppo relativo alla somma delle superfici forestali degli aderenti.
- arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso

industriale o energetico e che e' liberamente reversibile al termine del ciclo colturale (Testo Unico in materia di Foreste e filiere Forestali – Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

- aree forestali ecologicamente importanti: si tratta di aree
    a) che contengono ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi;
    b) che contengono concentrazioni significative di specie endemiche e di habitat di specie minacciate, come definite nella normativa di riferimento;
    c) che contengono risorse genetiche in situ minacciate o protette;
    d) che contribuiscono alla creazione di ampi paesaggi di rilevanza globale, internazionale e nazionale con distribuzione naturale e abbondanza di specie presenti in natura.
- attestato di partecipazione alla certificazione di gruppo o di gruppo territoriale: documento rilasciato ad un singolo aderente che si riferisce al Certificato di Gruppo o al Certificato di Gruppo Territoriale e che conferma che l'aderente è garantito dallo scopo della certificazione di gruppo/territoriale.
- audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003).
- auditor: soggetto che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva (UNI EN ISO 19011: 2003).
- bosco (o foresta): superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento (Testo Unico in materia di Foreste e filiere Forestali – Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34)
- bosco (o foresta) degradato: bosco (o foresta) con una riduzione a lungo termine del potenziale complessivo di fornire servizi ecosistemici (FAO 2003).
- Capofila: vedi rappresentante di gruppo (RG)
- catena di custodia: tutti i cambiamenti di custodia di prodotti di origine forestale e legnosi, durante le fasi di raccolta, trasporto, trasformazione e distribuzione dalla foresta all'uso finale.
- certificazione: procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020:1998).
- certificato individuale (CI): documento che conferma che un singolo proprietario forestale o un singolo gestore (es. Consorzio Forestale singolo o nel caso di più proprietari che deleghino in maniera totale e inequivocabile la gestione e l'amministrazione delle risorse forestali) soddisfa i requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile e gli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili.
- certificato di Gruppo (CG): documento che conferma che un gruppo soddisfa i requisiti della gestione sostenibile e ogni altro requisito dello schema di certificazione.
- certificato di Gruppo Territoriale (CGT): documento che conferma che il Gruppo Territoriale nella certificazione di GFS risponde ai requisiti dello standard di gestione forestale sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione forestale applicabili. Il certificato è rilasciato al Gruppo Territoriale relativamente all'intera regione (vedi definizione) e riguarda la partecipazione volontaria di proprietari forestali e/o gruppi; saranno considerati certificati solamente i soggetti aderenti alla CGT, le superfici forestali a loro afferenti e i prodotti forestali provenienti da suddette aree.
- certificazione di gruppo: certificazione di un gruppo mediante un unico certificato.

- certificazione di Gruppo Territoriale: certificazione di un Gruppo Territoriale riconosciuto mediante un Certificato di Gruppo Territoriale.
- conformità: soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000).
- criteri: aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il successo o il fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può essere valutata la gestione sostenibile.
- gestione Forestale Sostenibile: gestione e uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi (PEFC Internazionale-DT).
- gestione Sostenibile del Verde Urbano: gestione di alberature, parchi e giardini e foreste urbane in modo e misura tali da mantenere la loro capacità di erogare servizi ecosistemici, biodiversità, capacità rigenerativa, vitalità e il loro potenziale, per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, in maniera che non determini danni ad altri ecosistemi. Fonte: adattamento definizione PEFC Internazionale.
- gestione Sostenibile delle piantagioni Arboree (pioppeti, piantagioni a ciclo medio-lungo, piantagioni policicliche): gestione e uso delle superfici a delle piantagioni arboree in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.
- gestione Sostenibile dell'Agroforestazione: l'agroforestazione è un nome collettivo che si rivolge alle pratiche per l'uso del terreno in cui gli alberi e gli arbusti sono integrati in modo consapevole e razionale con coltivazioni e/o allevamento animale, nella medesima unità di terreno, e dove ci sono importanti interazioni ecologiche e/o economiche tra gli alberi e le componenti agricole e animali.
- gruppo (GR): un gruppo di aderenti rappresentati dal rappresentante di gruppo allo scopo di applicare lo standard di gestione forestale sostenibile e la sua certificazione.
- gruppo di audit: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesta, da esperti tecnici (UNI EN ISO 19011:2003).
- gruppo Territoriale (GT): organizzazione riconosciuta dal PEFC-Italia e creata da proprietari e/o gestori forestali in qualità di aderenti. Ogni "regione" deve essere rappresentata da un unico GT; tale soggetto deve tendere a rappresentare proprietari/gestori forestali che rappresentino e/o gestiscano oltre il 50% della superficie forestale pianificata della regione
- indicatori: misure quantitative, qualitative o descrittive che, quando periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS).
- monitoraggio: capacità di determinare lo stato di un sistema, di un processo o di un'attività.
- non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000).
- organismo di accreditamento: organismo (in Italia, ACCREDIA) che dirige e amministra un sistema di accreditamento e rilascia l'accreditamento (UNI CEI EN 45020:1998).
- organismo di certificazione: organismo che effettua la certificazione di conformità. (UNI CEI EN 45020:1998).
- parti interessate: un individuo o gruppi di individui con un interesse comune, coinvolti o influenzati dalle operazioni di un'organizzazione (ISO 14004:1997).

- prescrizioni di massima e di polizia forestale: insieme delle norme per mezzo delle quali vengono regolamentate le modalità di utilizzazione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico.
- principi: regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la GFS (PEFC Internazionale -DT).
- principali convenzioni ILO: Otto convenzioni (ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182) individuate dall'Organo Direttivo dell'ILO come "fondamentali" in termini di prìncipi e diritti nel lavoro: libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva; l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
- proprietario/gestore: qualunque soggetto, pubblico e/o privato, proprietario o possessore (anche gestore con apposite deleghe) in buona fede ai sensi dell'art. 1175 c.c.
- rappresentante di gruppo (RG) o Capofila: entità che rappresenta gli aderenti, con responsabilità generale di assicurare che la gestione all'interno dell'area certificata sia conforme allo standard di Gestione Sostenibile e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili. A tal fine l'entità del gruppo utilizza un sistema di gestione di gruppo.
- regione: territorio omogeneo chiaramente delimitato geograficamente o amministrativamente.
- requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (UNI EN ISO 9000:2000).
- responsabile del gruppo di audit: un auditor del gruppo di audit è generalmente denominato responsabile del gruppo (UNI EN ISO 19011:2003).
- revoca: ritiro del certificato ad opera dell'OdC.
- richiedente: entità che sottoscrive la domanda di certificazione (proprietario o suo legale rappresentante).
- riesame: attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti (UNI EN ISO 9000: 2000).
- rinuncia: comportamento volontario del richiedente (AZ, GR, GT) o di suoi associati – nel caso di GR o di GT) di non aderire più ad uno schema di certificazione.
- segreteria: Segreteria PEFC–Italia.
- servizi ecosistemici: i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano
- sospensione: interruzione momentanea dell'iter di certificazione o della validità del certificato.
- stakeholder: una persona, un gruppo, una comunità o un'organizzazione coinvolta dai temi dello Standard.
- stakeholder interessato: stakeholder che potrebbe subire un cambiamento diretto nelle condizioni di vita e/o di lavoro in seguito all'implementazione dello Standard o uno stakeholder che potrebbe essere un utilizzatore dello standard e quindi soggetto ai requisiti dello stesso.
- stakeholder svantaggiato: stakeholder che potrebbe avere difficoltà o limitazioni nella partecipazione, per motivi economici o per altre ragioni
- sviluppo sostenibile: il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza che siano compromesse le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (ISO/TR 14061: 1998).
- terza parte: persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte relativamente all'oggetto in questione (UNI CEI EN 45020:1998).

1.3.2 Abbreviazioni

AC: azioni correttive
ACCREDIA: Organismo di accreditamento degli Organismi di certificazione in Italia
AZ: proprietario/gestore
CFI: Certificato Forestale Individuale
CoC: Catena di Custodia (Chain of Custody) CGT: Certificato Gruppo Territoriale
DT: Documento Tecnico
GR: Gruppo di aderenti
GFS: Gestione Forestale Sostenibile
GSP: Gestione Sostenibile della Pioppicoltura
GSPm-l: Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo
GSPP: Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico
GFAF: Gestione Sostenibile dell'Agroforestazione
GSVU: Gestione Sostenibile del Verde Urbano
GT: Gruppo che richiede la certificazione di Gruppo Territoriale
NC: non-conformità
OdC: organismo di certificazione
OA: organismo di accreditamento
PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes
~~PEFCC: Consiglio del PEFC~~
PMPF: Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
RG: Rappresentante di gruppo, entità che rappresenta gli aderenti ad un gruppo

2 ELEMENTI DEL PEFC–ITALIA

2.1 Gli schemi di certificazione

Il sistema "PEFC-Italia" si articola in sette schemi che prevedono:

a) la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) ITA 1001-1
b) la certificazione della Gestione Sostenibile dei Pioppeti (GSP) ITA 1001-2
c) la certificazione della Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo ITA 1001-3 (GSPm-l)
d) la certificazione della Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico (GSPP) ITA 1001-4
e) la certificazione della Gestione Sostenibile dell'Agroforestazione (GSAF) ITA 1001-5
f) la certificazione della Gestione Sostenibile del Verde Urbano (GSVU) ITA 1001-6
g) la certificazione della CoC dei prodotti derivati dai sopra elencati schemi (traduzione del PEFC ST 2002).

La certificazione della GFS, della GSP, della GSPm-l, della GSPP, della GSAF, della GSVU riguarda esclusivamente il settore gestionale (boschi, piantagioni, ambito agricolo e verde urbano) e i suoi prodotti fino al loro cambio di custodia (considerata in ITA 1002).
~~Tale cambio di custodia inizia al momento della cessione del prodotto (legnoso o non legnoso) o del prodotto trasformato.~~

La dichiarazione "100% certificato PEFC" o altre dichiarazioni specifiche dello schema devono essere usate per comunicare l'origine dei prodotti da un'area certificata a clienti certificati con catena di custodia PEFC.
Nella cessione di un prodotto ad un cliente certificato PEFC per la Catena di Custodia, deve essere garantita la fornitura delle seguenti informazioni (es: in fattura o in documento di trasporto):

a) identificazione del fornitore,
b) identificazione del prodotto,
c) quantità di prodotto/i,
d) identificazione della consegna in base alla data di consegna, al periodo di consegna o al periodo contabile
e) il nome dell'organizzazione come cliente PEFC della consegna
f) la dichiarazione PEFC applicabile specificatamente per ciascun prodotto dichiarato coperto dalla documentazione,
g) il numero di certificato del certificato riconosciuto PEFC del fornitore.

Solo i prodotti provenienti da aree certificate possono essere venduti con la dichiarazione "100% certificato PEFC" o con altre dichiarazioni specifiche dello schema.

Salvo gravi e comprovate motivazioni, nel caso in cui l'adesione al sistema di certificazione venga interrotta dal proprietario o gestore prima del periodo di cessazione naturale della validità del certificato, il proprietario o gestore e l'area certificata, non potranno riaccedere al sistema di certificazione fino alla data della naturale scadenza contrattuale.
Gli aderenti esclusi da qualsiasi gruppo di certificazione a causa di non conformità non possono essere accettati da nessun gruppo entro 12 mesi dall'esclusione.
Al fine di garantire questi meccanismi di tutela, l'Odc comunica tali situazioni al PEFC Italia che provvede a valutare, registrare e comunicare agli altri Odc la condizione del proprietario o gestore e dell'area in precedenza certificata.

Il passaggio da un Odc ad un altro nel periodo della validità del certificato non è considerato come interruzione ed è regolata dalla procedura IAF MD2.
In relazione al tipo di certificazione richiesto e al livello di applicazione individuale, di gruppo, di gruppo territoriale (quest'ultimo solo per la GFS), al fine di ottenere la certificazione il richiedente deve dimostrare - per quanto di pertinenza - la conformità ai requisiti richiamati nei documenti PEFC e - una volta ottenuta la certificazione - il loro mantenimento.
L'obbligo della conformità alle esistenti normative regionali, nazionali e comunitarie è un prerequisito per tutti gli schemi.
Ogni segnalazione di violazione delle norme vigenti deve essere presa in considerazione negli audit interni ed esterni.
I requisiti e gli standard di certificazione vengono regolarmente controllati e aggiornati dal PEFC–Italia per gli opportuni cambiamenti e/o integrazioni, resi necessari dalle eventuali nuove conoscenze, almeno ogni 5 anni.
Il controllo periodico è infatti un elemento essenziale del processo di miglioramento continuo degli schemi del PEFC.
Il periodo di transizione per l'implementazione dei cambiamenti nello schema durerà 12 mesi dal momento in cui lo schema è approvato dal PEFC Italia, per tutte le nuove certificazioni e per i rinnovi.
Per i certificati emessi prima della fine del periodo di transizione, i cambiamenti devono essere implementati entro la successiva visita di sorveglianza.

2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia

Hanno parte attiva nel sistema di certificazione PEFC italiano:

- i richiedenti la certificazione,
- il PEFC–Italia,
- gli Organismi di Certificazione (OdC),
- gli Organismi di Accreditamento (OA).

2.2.1 I richiedenti

I richiedenti sono i candidati alla certificazione.
Si individuano quali richiedenti i seguenti soggetti:

1) il legale rappresentante del Gruppo Territoriale (o suo delegato per la certificazione) solo per la GFS;
2) il legale rappresentante del GR o suo delegato per la certificazione di gruppo;
3) il proprietario, il gestore o loro delegati per la certificazione individuale.

La conformità legislativa è un obbligo per i richiedenti che desiderino iniziare un processo di certificazione secondo gli schemi di certificazione PEFC.
Tutti gli attori coinvolti nella certificazione (individuale o come membri dei GR o dei GT) sono responsabili di assicurarsi che le attività e le operazioni dei terzisti siano conformi/rispettino i criteri e gli indicatori della GFS.

2.2.1.1 Gruppo Territoriale

Il GT è l'unico organismo riconosciuto da PEFC Italia per una specifica unità territoriale o geografica.
Il GT deve implementare e rispettare quanto stabilito dagli standard ITA 1001-1 e dalla relativa appendice 3, ~~ITA 1001-2~~ nonché da ogni successiva integrazione e/o modifica degli stessi.
GT deve:

a) rappresentare gli aderenti al gruppo nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con l'OdC, nell'inoltro della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con l'OdC;
b) fornire l'impegno in nome e per conto dell'intero gruppo di aderenti di essere conformi allo standard di GFS e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili, integrando i requisiti della certificazione di gruppo PEFC nel sistema di gestione del gruppo rappresentato.
c) sostenere il costo della certificazione territoriale e del relativo mantenimento (tramite la raccolta di quote fissate da GT per i proprietari/gestori forestali);
d) avviare la procedura di certificazione territoriale, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
e) predisporre un Manuale GFS per l'applicazione degli standard di GFS all'intero gruppo di aderenti (vedasi punto § 3. 2); ~~nel caso di certificazione di CoC, produrre un Disciplinare/Manuale delle Procedure di CoC che contenga tutte le necessarie informazioni per poter ricostruire i passaggi di custodia dei prodotti legnosi provenienti da boschi la cui gestione sostenibile sia stata certificata in conformità con i requisiti dello schema di GFS di PEFC-Italia~~;
f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli aderenti al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema. Tale documentazione deve essere disponibile e reperibile in luogo comunicato dal GT e deve essere adeguatamente protetta contro la perdita di riservatezza, l'uso improprio o la perdita di integrità;
g) informare gli aderenti, garantendone la piena consapevolezza e le parti interessate alla certificazione, sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte dei proprietari a rispettare i punti di cui al 2.2.1.1.1;
h) organizzare audit annuali interni con un programma di monitoraggio basato su un campionamento tale da permettere la verifica di tutti gli aderenti al GT nei cinque anni di validità del certificato e collaborare negli audit condotti dall'OdC;
i) custodire il certificato territoriale emesso dall'OdC;
j) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
k) stabilire e applicare procedure scritte per raccogliere, valutare e accettare le domande di adesione individuale degli aderenti, corredate dall'atto di impegno nei confronti dello standard di GFS di PEFC-Italia e degli altri requisiti dello schema di certificazione PEFC-Italia applicabili;
l) conservare e aggiornare il registro dei dati (nominativi, ubicazione catastale e superfici interessate/certificate) del GT e degli aderenti alla certificazione, trasmettendolo periodicamente all'OdC; ogni nuovo aderente ad una certificazione di GT potrà essere incluso solamente dopo l'audit di sorveglianza o di estensione da parte dell'OdC;
m) conservare il registro degli aderenti alla certificazione e trasmetterlo a PEFC Italia entro un mese dall'audit, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate, comunicando all'Odc ~~al PEFC Italia~~ successivamente anche le esclusioni e le nuove adesioni. L'impegno degli aderenti può essere basato su un impegno individuale o su una decisione di maggioranza di un'organizzazione di proprietari in nome e per conto dei proprietari/gestori forestali rappresentati nella regione;
n) consegnare ai proprietari un attestato di "attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato

di gruppo territoriale, le informazioni rilevanti sul GT che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;

o) informare gli aderenti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;
p) provvedere all'esclusione degli aderenti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottolicenza di utilizzo del logo e informando l'OdC affinché il contratto di utilizzo del logo PEFC venga revocato. Per la riammissione nel gruppo, l'aderente deve essere sottoposto a un audit interno da parte del capofila del gruppo prima di essere autorizzato a rientrare nel GT. L'audit interno non deve avere luogo prima di 12 mesi dall'esclusione;
q) nel caso in cui un aderente sia garantito da una certificazione aggiuntiva individuale o di gruppo per la gestione, assicurarsi che le NC dell'aderente riscontrate nell'ambito di un altro sistema di certificazione forestale siano valutate nell'ambito della certificazione PEFC;
r) registrare e trasmettere a PEFC–Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
s) nel caso in cui un GT voglia sviluppare autonomamente degli standard di certificazione di gruppo territoriale, essa dovrà predisporre un Forum consultivo a cui possano partecipare tutte le parti interessate alla gestione forestale, con le stesse procedure operative con cui sono stati identificati gli standard a livello nazionale; gli standard dovranno essere più restrittivi di quelli nazionali, dovranno quindi essere approvati dal PEFC Italia e successivamente dal PEFC Internazionale;
t) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC;
    a. La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
u) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (redatto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale,
v) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione[1] (o degli strumenti pianificatori assimilabili) del bosco certificato, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
    - ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
    - descrizione dei principali popolamenti forestali presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/pubblicazioni di settore);
    - proporzione sul totale della proprietà forestale certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale;

[1] La sintesi del piano di gestione, disponibile al pubblico, può escludere le informazioni aziendali e personali riservate e altre informazioni rese riservate dalla legislazione applicabile o per la protezione di siti culturali o di caratteristiche sensibili delle risorse naturali.

- durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
- princìpi e obiettivi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
- tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
- ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.).

w) offrire dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi ~~fra le entità certificate e la popolazione locale~~ relativi alla gestione forestale e alla gestione del gruppo,
x) nel caso in cui un membro del gruppo agisce come trader di materiale forestale non coperto dal certificato del gruppo, predisporre un sistema di catena di custodia PEFC
y) fare comunicazione interna ed esterna, compresa l'identificazione degli argomenti rilevanti da comunicare e il momento appropriato per farlo, i gruppi target e i canali di comunicazione. La comunicazione esterna riguarderà le comunità locali e altre parti interessate legate alla gestione sostenibile delle foreste.

2.2.1.1.1 Doveri degli aderenti alla certificazione di gruppo territoriale

Gli aderenti devono:

a) Disporre di un piano di gestione ~~forestale~~ o documentazione assimilabile in corso di validità, adottato o in revisione ~~in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1~~;
b) pagare la quota associativa di partecipazione a GT, al fine di sostenere economicamente le spese della certificazione di gruppo territoriale e il suo mantenimento;
c) indicare al GT, in forma scritta, tutte le aree forestali di proprietà all'interno della "regione" nella loro interezza e quelle candidate per la certificazione in quanto pianificate; tutte le aree possedute/gestite all'interno della "regione" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
d) sottoscrivere un atto di impegno vincolante con il rappresentante del gruppo in cui ci si conforma ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia e al sistema di gestione del gruppo, dando informazioni relative ad eventuale adesione a precedenti gruppi; l' escluso da un gruppo di certificazione non può richiedere l'adesione a nessun altro gruppo entro 12 mesi dall'esclusione.
e) dimostrare che le attività di gestione forestale sono svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da personale proprio che da fornitori esterni;
f) rendere disponibile al GT e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit interni e dell'OdC;
g) relazionare al GT sulle utilizzazioni ed i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;
h) confermare l'adesione al GT almeno ogni 5 anni;
i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione e il relativo ritiro dell'adesione al GT con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GT di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC-Italia;

j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere correttamente a tutte le richieste dell'GT o dell'OdC in merito a dati rilevanti, documentazione o altre informazioni; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit formali, di revisioni o in ogni altra fattispecie;

k) mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dall'GT.

2.2.1.2 Gruppo

Il GR può operare in una specifica unità territoriale o geografica senza essere riconosciuto dal PEFC Italia nel caso in cui non abbia le caratteristiche richieste al GT (vedi definizione del GT). Il GR deve implementare e rispettare quanto stabilito dai relativi standard di riferimento (ITA 1001-1, ITA 1001-2, ITA 1001-3, ITA 1001-4, ITA 1001-5, ITA 1001-6) nonché da ogni successiva integrazione e/o modifica degli stessi.

Il GR deve:

a) rappresentare gli aderenti al GR nel processo di certificazione, nelle comunicazioni e nelle relazioni con l'OdC, nell'inoltro della richiesta di certificazione e nelle relazioni contrattuali con l'OdC;
b) fornire l'impegno in nome e per conto dell'intero gruppo di aderenti di essere conformi agli standard di riferimento e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili, integrando i requisiti della certificazione di gruppo PEFC nel sistema di gestione del gruppo rappresentato;
c) sostenere il costo della certificazione di gruppo e il suo mantenimento tramite la raccolta di quote fissate dalla CG per i membri;
d) avviare la procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
e) predisporre un Manuale di gestione per l'applicazione dello standard di riferimento all'intero gruppo di aderenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la gestione sostenibile GFS nelle aree oggetto di certificazione; ~~nel caso di certificazione della CoC, predisporre un Manuale/Disciplinare/Procedura di CoC nel quale sono contenuti i riferimenti utili per la ricostruzione del percorso dei prodotti legnosi provenienti da aree la cui gestione sostenibile sia stata certificata secondo i requisiti degli standard di GFS PEFC Italia~~;
f) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie agli aderenti al GR, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema. Tale documentazione deve essere disponibile e reperibile in luogo comunicato dal GR e deve essere adeguatamente protetta contro la perdita di riservatezza, l'uso improprio o la perdita di integrità;
g) informare gli aderenti, garantendone la piena consapevolezza, e le parti interessate alla certificazione, sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte degli aderenti a rispettare i punti di cui al 2.2.1.2.1;
h) organizzare audit annuali interni con un programma di monitoraggio basato su un campionamento tale da permettere la verifica di tutti gli aderenti al GR nei cinque anni di validità del certificato e collaborare negli audit condotti dall'OdC;
i) custodire il certificato emesso dall'OdC;
j) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
k) stabilire e applicare procedure scritte per raccogliere, valutare e accettare le domande di adesione individuale degli aderenti, corredate dall'atto di impegno nei confronti dello standard e degli altri requisiti dello schema di certificazione PEFC-Italia applicabili;

l) conservare e aggiornare il registro dei dati (nominativi, ubicazione catastale e superfici interessate/certificate) del GR e degli aderenti alla certificazione, trasmettendolo periodicamente all'Odc; ogni nuovo aderente ad una certificazione di GR potrà essere incluso solamente dopo l'audit di sorveglianza o di estensione da parte dell'OdC;

m) conservare il registro degli aderenti alla certificazione e trasmetterlo entro un mese dall'audit al PEFC–Italia, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate/certificate, comunicando all'Odc ~~al PEFC–Italia~~ successivamente anche le esclusioni e le nuove adesioni;

n) consegnare agli aderenti ~~ai partecipanti~~ un attestato di "adesione alla certificazione di gruppo" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato regionale, le informazioni rilevanti sul GR che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;

o) informare gli aderenti ~~i partecipanti~~ nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;

p) provvedere all'esclusione degli aderenti ~~dei partecipanti~~ che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottolicenza di utilizzo del logo e fornirne comunicazione al PEFC-Italia e all'OdC. Per la riammissione nel gruppo, l'aderente deve essere sottoposto a un audit interno da parte del capofila del gruppo prima di essere autorizzato a rientrare nel GR. L'audit interno non deve avere luogo prima di 12 mesi dall'esclusione;

q) nel caso in cui un aderente sia garantito da una certificazione aggiuntiva individuale o di gruppo per la gestione, assicurarsi che le NC dell'aderente riscontrate nell'ambito di un altro sistema di certificazione siano valutate nell'ambito della certificazione PEFC;

r) registrare e trasmettere ~~a PEFC–Italia e~~ all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;

s) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC; la consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;

t) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (scritto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione ~~forestale~~;

u) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione[2] (o degli strumenti pianificatori assimilabili) dell' area ~~bosco~~ certificata, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
   - persona di contatto con riferimenti;
   - ubicazione e ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;

[2] La sintesi del piano di gestione, disponibile al pubblico, può escludere le informazioni aziendali e personali riservate e altre informazioni rese riservate dalla legislazione applicabile o per la protezione di siti culturali o di caratteristiche sensibili delle risorse naturali.

- descrizione ~~dei principali popolamenti~~ delle principali superfici arborate ~~forestali~~ presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/pubblicazioni di settore);
- proporzione sul totale della proprietà arborata ~~forestale~~ certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale, di fruizione turistico-ricreativa;
- durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
- princìpi e obiettivi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
- se presente nel piano di gestione, tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
- ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.);

v) offrire dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi ~~fra le entità certificate e la popolazione locale~~ relativi alla gestione forestale e alla gestione del gruppo;

w) nel caso in cui un membro del gruppo agisce come trader di materiale forestale non coperto dal certificato del gruppo, predisporre un sistema di catena di custodia PEFC.

x) Fare comunicazione interna ed esterna, compresa l'identificazione degli argomenti rilevanti da comunicare e il momento appropriato per farlo, i gruppi target e i canali di comunicazione. La comunicazione esterna riguarderà le comunità locali e altre parti interessate legate alla gestione sostenibile delle aree certificate.

2.2.1.2.1 Doveri degli aderenti alla certificazione di gruppo

Gli aderenti alla certificazione di gruppo devono:

a) Disporre di un piano di gestione ~~forestale~~ o documentazione assimilabile, in corso di validità, adottato o in revisione; ~~in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1 (solo per GFS);~~

b) pagare la quota associativa di partecipazione al GR (per sostenere economicamente il GR e le spese di certificazione e del relativo mantenimento) quando richiesta;

c) indicare, in forma scritta, al GR le aree gestite e che intendono includere nella certificazione di gruppo; tutte le aree possedute/gestite all'interno del "gruppo" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;

d) sottoscrivere un atto di impegno vincolante con il rappresentante del gruppo in cui ci si conforma ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia e al sistema di gestione del gruppo, dando informazioni relative ad eventuale adesione a precedenti gruppi; l'aderente escluso da un gruppo di certificazione non può richiedere l'adesione a nessun altro gruppo entro 12 mesi dall'esclusione.

e) dimostrare che le attività di gestione siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC- Italia sia da personale proprio che da fornitori esterni;

f) rendere disponibile al GR e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit interni e degli OdC;
g) relazionare al GR sulle utilizzazioni e i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate;
h) confermare l'adesione a GR almeno ogni 5 anni;
i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione ed il relativo ritiro dell'adesione a GR con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GR di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC-Italia;
j) fornire piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati, richieste e informazioni del GR o dell'OdC; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit o di revisioni formali che in altre situazioni;
k) mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dal GR.

2.2.1.3 Proprietario/gestore

AZ deve:

a) essere proprietario o gestore della superficie forestale interessata dalla certificazione;
~~b)~~ disporre di un piano di gestione ~~forestale~~ o documentazione assimilabile in corso di validità, adottato o in revisione; ~~in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1~~
c) dare il via alla procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
d) sostenere il costo della certificazione e del relativo mantenimento;
e) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia;
f) dimostrare che le attività di gestione siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da personale proprio che da fornitori esterni;
g) le aree possedute dal proprietario (o gestite da un gestore) che devono essere sottoposte a certificazione devono essere certificate nella loro interezza se rappresentano un'unità produttiva accorpata;
h) predisporre un Manuale di Gestione nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la gestione sostenibile nelle aree oggetto di certificazione;
i) collaborare agli audit condotti dall'OdC fornendo piena cooperazione e assistenza nel rispondere efficientemente a tutte le richieste di dati, richieste e informazioni dell'OdC; consentire l'accesso ai boschi e alle altre pertinenze, sia in caso di audit o di revisioni formali che in altre situazioni; mettere in atto le azioni correttive e preventive rilevanti stabilite dall'OdC;
j) custodire il certificato emesso dall'OdC;
k) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
l) aggiornare e conservare il registro delle particelle oggetto di certificazione (ubicazione catastale e superfici interessate) trasmettendolo all'OdC;
m) registrare e trasmettere a PEFC–Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
n) impegnarsi nel corretto uso del certificato e del logo PEFC-Italia;
o) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza periodica (almeno una nel periodo di validità del certificato), possibilmente anche coinvolgendo gli OdC;
p) la consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione ~~forestale~~ nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso

scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;

q) rendere pubblica la sintesi delle attività di audit (redatto dall'organismo di certificazione) che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione ~~forestale;~~

r) rendere pubblica la sintesi del piano di gestione[3] (o degli strumenti pianificatori assimilabili) dell' area ~~bosco~~ certificata, attraverso un documento che contenga la seguente lista di criteri:
   - persona di contatto con riferimenti;
   - ubicazione;
   - ampiezza della superficie pianificata (in ettari) e percentuale di foresta pianificata rispetto al totale della proprietà accorpata certificata;
   - descrizione ~~dei principali popolamenti forestali~~ delle principali superfici arborate presenti nella proprietà certificata (estratto dal piano di gestione forestale, se presente, o da documenti pubblici/ricerche scientifiche/pubblicazioni di settore);
   - proporzione sul totale della proprietà arborata ~~forestale~~ certificata di area produttiva, di area protettiva, di eventuale area a protezione totale, di fruizione turistico-ricreativa;
   - durata del piano di gestione o di assimilabile documento pianificatorio, chi l'ha redatto, chi l'ha approvato;
   - principi e obiettivi che hanno fatto da linee guida del Piano di gestione (o criteri della pianificazione provinciale/regionale assunti dagli strumenti pianificatori);
   - se presente nel piano di gestione, tasso di utilizzazione (indicando l'obiettivo di tale scelta rispetto al mantenimento o all'aumento della provvigione forestale);
   - ogni altra notizia utile per la comprensione del piano di gestione adottato (esempi non obbligatori: attività tese alla promozione della biodiversità; iniziative intraprese per la salvaguardia di aree sensibili, protette, aree di valenza storica, ecc.; particolari tecniche di esbosco adottate in specifiche aree forestali; scelte selvicolturali finalizzate alla prevenzione di incendi; valorizzazione del governo ceduo per promuovere l'economia locale; motivazioni nella scelta della conversione all'alto fusto; iniziative intraprese per aumentare la valenza paesaggistica, per incrementare la fruibilità turistica; ecc.);

s) Avere dei meccanismi appropriati per la risoluzione di reclami e contenziosi ~~con la popolazione locale~~ relativi alla gestione forestale.

[3] La sintesi del piano di gestione, disponibile al pubblico, può escludere le informazioni aziendali e personali riservate e altre informazioni rese riservate dalla legislazione applicabile o per la protezione di siti culturali o di caratteristiche sensibili delle risorse naturali.

3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SOSTENIBILE

Lo schema prevede i seguenti livelli di applicazione:

- certificazione individuale;
- certificazione di gruppo;
- certificazione di gruppo territoriale (solo per la GFS).

Candidato alla certificazione regionale è il GT, alla certificazione di gruppo il GR, alla certificazione individuale l'AZ.
Il sistema gestionale delle proprietà forestali può prendere spunto dalla logica e dai principi propri dei sistemi di gestione adottati in documenti emessi dagli organismi di normazione (es. ISO 14001, ISO 9001, ...), conformandosi ai punti di maggiore affinità con il PEFC (ad es. obiettivi, struttura organizzativa, controllo operativo).

Il costo dell'audit di certificazione è a carico del richiedente.

3.1 Documenti necessari per la certificazione

I documenti che il richiedente deve inoltrare all'OdC sono:

a) la domanda di certificazione che viene regolarmente compilata e firmata dal richiedente e spedita all'OdC contenente informazioni generali sul richiedente, ovvero: denominazione, ragione sociale, livello di certificazione scelto, indirizzo, persona incaricata di tenere i contatti con l'OdC, il nome del consulente e dati principali che caratterizzano le superfici da certificare;
b) nel caso del legale rappresentante, il documento che autorizza il richiedente a presentare la domanda all'OdC;
c) il Manuale nel quale vi sia evidenza del quadro di insieme della gestione anche tramite il richiamo di altri documenti quali: procedure gestionali, istruzioni operative e moduli di registrazione delle attività svolte;
d) nel caso di richiesta di certificazione di gruppo territoriale o certificazione di gruppo, il registro degli aderenti alla certificazione;
e) eventuali marchi – individuali e collettivi – utilizzati dal richiedente per la commercializzazione dei prodotti provenienti da boschi oggetto di certificazione di gestione;
f) quanto altro richiesto dall'OdC per la definizione dello schema di campionamento durante l'audit di certificazione.

3.2. Descrizione della Documentazione

La documentazione può essere costituita da un singolo Manuale o dall'insieme di un Manuale e di una serie di procedure collegate. Il Manuale è il documento che, in forma sintetica, descrive tutte le attività associate ai relativi documenti di supporto finalizzate all'ottenimento della certificazione. Scopo del Manuale è quello di spiegare le scelte gestionali dei proprietari a fronte di situazioni particolari e anche quello di facilitare l'inquadramento della gestione.
La documentazione di gestione - adattata alle esigenze del richiedente e della sua organizzazione di riferimento - deve fornire almeno le seguenti indicazioni:

- Generalità:
    - motivazioni e obiettivi del documento;
    - descrizione del richiedente (struttura organizzativa) e dei proprietari (anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali); informazioni circa i diversi strumenti di pianificazione

forestale/aziendale esistenti, eventuali certificati UNI EN ISO 14001, eventuali registrazioni EMAS (Reg. (CE) 761/2001), inventari forestali, tipologie forestali, altre informazioni pertinenti;
    - scopo e campo di applicazione (livello di applicazione), con considerazione dei rischi e delle opportunità relativi al rispetto dei requisiti per la gestione sostenibile con riferimento alle dimensioni e alla scala delle operazioni dell'organizzazione;
    - eventuali definizioni ed abbreviazioni;
- politica di gestione, descritta in un documento che deve essere pubblicamente disponibile dietro eventuale richiesta. Nel caso di certificazione GT o GR nella politica di gestione deve essere evidente l'impegno del Capofila del gruppo al rispetto dei requisiti riportati al capitolo 3.3;
- Nel caso di certificazione GT o GR, piano di gestione del gruppo in cui siano riportate eventuali modifiche al sistema di gestione del gruppo;
- registro della legislazione applicabile (anche lista per le disposizioni cogenti applicabili nel Comune, nella Regione/Provincia Autonoma di appartenenza) con determinazione di come questi obblighi di conformità si applicano all'Organizzazione;
- modalità di coinvolgimento dei proprietari forestali (esplicitazione di eventuali deleghe al richiedente per la certificazione, anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali);
- implementazione – con segnalazione delle fonti d'informazione che hanno generato il dato - dei requisiti richiesti:
    - per la certificazione individuale (AZ) e di Gruppo (GR) da ITA 1001-1, ITA 1001-2, ITA 1001-3, ITA 1001-4, ITA 1001-5, ITA 1001-6;
    - per la certificazione di gruppo territoriale (GT) da ITA 1001-1 e dall'appendice 3 di ITA 1001-1; la certificazione di gruppo territoriale prevede l'applicazione dei requisiti sia a livello territoriale (Appendice 3 ITA 1001-1) che individuale/di gruppo (ITA 1001-1); le singole AZ facenti parti del GT devono conseguentemente applicare sia ITA 1001-1 che l'Appendice 3 di ITA 1001-1;
- programma di Miglioramento relativo a quegli indicatori per i quali è previsto l'ambito di miglioramento; il Programma di Miglioramento di deve garantire il miglioramento di uno o più indicatori che sono migliorabili nel periodo di validità del certificato. Ogni entità certificata dovrà indicare nel proprio manuale gli ambiti di miglioramento scelti per essere implementati nel corso del ciclo di certificazione. Il Programma di Miglioramento deve indicare almeno: il numero dell'indicatore, l'obiettivo ultimo relativo ai 5 anni di validità della certificazione; le azioni previste per raggiungere l'obiettivo finale; i tempi previsti; le risorse umane e finanziarie allocate (o che si prevedono di impiegare); il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ultimo;
- gestione delle NC e delle AC;
- gestione dei reclami (con relativo registro), ricorsi e controversie;
- gestione dei controlli interni (con relativi registri di monitoraggio continuo) condotti attraverso le attività di audit annuali interni e riesame delle attività riguardanti la gestione; il programma di monitoraggio interno, deve comprendere tutti i Criteri e gli Indicatori di GFS e i requisiti di gestione applicabili (per la certificazione GT o la certificazione di GR queste attività devono essere amministrate e riesaminate a livello centrale -GT o GR); tutti gli aderenti alla certificazione devono esservi assoggettati nel quinquennio. Come previsto dal programma di monitoraggio continuo, le GT e i GR devono analizzare, misurare e valutare ogni anno i seguenti requisiti minimi al fine di poter fornire sufficienti garanzie di conformità all'intera organizzazione di gruppo rispetto allo standard di gestione:

a) numero minimo di aderenti da assoggettare ad audit;
b) ettari di Superficie Certificata (SC) del GT o del GR da assoggettare ad audit interno (il monitoraggio può essere distribuito tra gli aderenti del campione);
c) distribuzione geografica della principale tipologia gestionale;
d) forma di gestione delle formazioni arboree (es: alto fusto, ceduo);
e) azioni correttive e/o preventive, loro stato ed efficacia;
f) reclami interni ed esterni (es. dai soggetti interessati);

- descrizione sistema documentale (gestione documenti, registrazioni e comunicazione all'interno e verso l'esterno dell'organizzazione);
- eventuale gestione della rintracciabilità dei prodotti ottenuti dalla gestione

3.2.1 Modalità di coinvolgimento degli *stakeholder*

L'organizzazione certificata organizza incontri con gli stakeholder (parti interessate) con cadenza periodica, almeno una nel periodo di validità del certificato, al fine di individuare i bisogni e le aspettative degli stessi.
La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione nell'area oggetto di certificazione. Le informazioni raccolte, durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio), così come gli inviti, devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC.
L'organizzazione certificata identifica gli stakeholder attraverso la loro individuazione (stakeholder mapping) basata sulla definizione di quali siano rilevanti e per quale motivo.
Per ciascun gruppo così identificato, l'Organizzazione seleziona gli stakeholder chiave e gli stakeholder svantaggiati, con il relativo miglior mezzo di comunicazione per raggiungerli, affrontando eventuali difficoltà legate alla loro partecipazione.

Almeno i seguenti gruppi di stakeholder devono essere inclusi nell'attività di stakeholder mapping dell'organizzazione:

- popolazione locale;
- associazioni e gruppi del territorio;
- altri gestori del territorio;
- comunità scientifica e tecnologica;
- lavoratori e sindacati;
- mondo del business /dell'industria di trasformazione.

Devono essere aggiunti altri gruppi, se rilevanti per l'ambito delle attività di gestione.

L'organizzazione certificata annuncia pubblicamente le date, i contenuti e le modalità di svolgimento degli incontri organizzati e provvede ad inviare un invito specifico agli stakeholder individuati.
L'invito deve essere effettuato con tempistiche adeguate (almeno quattro settimane prima dell'incontro) e mezzi adeguati, a seconda dei casi, per dare agli stakeholder l'opportunità di partecipare attivamente. L'invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Obiettivi che si vogliono raggiungere tramite la certificazione;
- Aggiornamenti sullo stato della certificazione;
- Opportunità per gli stakeholder legate alla partecipazione agli incontri;

- Accesso al manuale di gestione dell’organizzazione;
- Programma dell’incontro.

3.3. Sistema di gestione

La responsabilità della realizzazione e dell’implementazione del sistema di gestione è del legale rappresentante dell’organizzazione.

La pratica gestionale deve basarsi sui seguenti passaggi: inventario, pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazione, includendo un'adeguata valutazione degli impatti sociali, ambientali ed economici delle pratiche di gestione. Ciò deve costituire la base per un ciclo di miglioramento continuo e per evidenziare eventuali necessità nel cambiamento del sistema di gestione.

Nel caso di certificazione GT o GR, il Capofila deve fornire un supporto continuo finalizzato al miglioramento della gestione sostenibile dell’area certificata gestita dai membri del gruppo.

L’organizzazione deve decidere e individuare le risorse necessarie per la creazione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione.

3.4. Piani di gestione o documentazione assimilabile

I piani di gestione devono essere:

a) elaborati e periodicamente aggiornati o continuamente adeguati;
b) adeguati alle dimensioni e all'uso dell'area certificata;
c) basati sulla legislazione applicabile, sull'uso del suolo e su altri piani ufficiali esistenti; e
d) coprire adeguatamente le risorse forestali.

I piani di gestione devono tenere conto dei diversi usi o funzioni dell'area gestita, includendo almeno una descrizione dell'attuale unità di gestione, degli obiettivi a lungo termine e del taglio medio annuo consentito (per GFS), con la relativa giustificazione.

Il prelievo annuale consentito di prodotti forestali non legnosi deve essere incluso nel piano di gestione nel caso in cui la gestione preveda l'uso commerciale di prodotti forestali non legnosi a un livello che può avere un impatto sulla loro sostenibilità a lungo termine.

I piani di gestione devono specificare le modalità e i mezzi per ridurre al minimo il rischio di degrado e di danni agli ecosistemi naturali e tenere conto dei risultati della ricerca scientifica.

4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUDIT INTERNI

4.1 Il programma di audit interno, a livello di certificazione individuale che di GT e GR, deve essere pianificato ad intervalli regolari e con registrazioni documentate come prova dell'attuazione del programma di audit e dei risultati dell'audit stesso e deve fornire informazioni sul fatto che il sistema di gestione:

a) sia conforme ai requisiti dell'organizzazione per il proprio sistema di gestione e ai requisiti degli Standard PEFC;
b) sia effettivamente implementato a livello di aderente e mantenuto.

4.2 Nel caso di certificazione di gruppo, il programma di audit interno deve coprire il Capofila del gruppo e tutti i gli aderenti al gruppo. Il Capofila del gruppo deve essere sottoposto ad audit con cadenza annuale. Gli aderenti possono essere selezionati a campione con un campionamento tale da permettere la verifica di tutti gli aderenti al GR o GT nei cinque anni di validità del certificato. I risultati degli audit interni devono essere comunicati ai responsabili del gruppo di riferimento.

4.3 AZ, GR e GT devono:

a) pianificare, attuare e mantenere un programma di audit interno che includa almeno: frequenza, metodi, responsabilità, requisiti e reportistica della pianificazione degli audit, tenendo in considerazione i processi interessati e i risultati degli audit precedenti;
b) definire i criteri di audit e l'ambito di applicazione per ogni audit;
c) individuare gli auditor che possano condurre audit garantendo obiettività, imparzialità e competenza (conoscenza del settore di riferimento e conoscenza degli standard PEFC)

I Capofila di GT e GR devono garantire che gli auditor interni dispongano di competenze e conoscenze sufficienti relative allo standard di gestione forestale (PEFC ITA 1001-x), ai requisiti per la certificazione di gruppo (PEFC ITA 1000) e alle procedure proprie dell'entità del gruppo per il programma di audit interno.

4.4. Selezione degli aderenti nel programma di audit interno

Il programma annuale di audit interno deve selezionare gli aderenti sulla base delle seguenti procedure:

a) determinazione della dimensione del campione
b) determinazione delle categorie del campione
c) distribuzione del campione alle categorie
d) selezione degli aderenti

4.4.1 Determinazione della dimensione del campione

4.4.1.1 La dimensione del campione deve essere calcolata sulla base del numero degli aderenti al GT o al GR.

4.4.1.2 La dimensione del campione deve essere generalmente la radice quadrata del numero di aderenti: ($y=\sqrt{x}$), arrotondata al numero intero superiore.

4.4.1.3 La dimensione del campione può essere adeguata sulla base di una modalità operativa che tenga conto di uno o più dei seguenti elementi:

a) risultati di una valutazione del rischio. In questo caso devono essere definite le deviazioni delle dimensioni del campione in caso di rischio basso o alto per le singole categorie;
b) risultati di audit interni o di precedenti audit di certificazione;
c) qualità/livello di affidabilità del programma di monitoraggio interno;
d) utilizzo di tecnologie che consentano di raccogliere informazioni sui requisiti specificati[4];
e) basati su altri strumenti per la raccolta di informazioni sulle attività sul territorio[5].

4.4.2 Determinazione delle categorie del campione

4.4.2.1 Le categorie del campione sono stabilite in base ai risultati di una valutazione del rischio. Gli indicatori utilizzati nella valutazione del rischio devono considerare il contesto territoriale in cui si applica lo standard.
Il seguente elenco non esaustivo di indicatori può essere utilizzato per la valutazione del rischio:

a) forma di proprietà;
b) dimensione delle unità di gestione (diverse classi di grandezza);
c) regione biogeografica (ad esempio, pianura, bassa montagna, alta montagna);
d) attività, processi e prodotti realizzati dagli aderenti al gruppo;
e) attività di deforestazione e conversione;
f) turni di taglio;
g) biodiversità;
h) attività ricreative e altre funzioni socio-economiche;
i) dipendenza e interazione con le comunità locali e popolazioni indigene;
j) risorse disponibili per l'amministrazione, le attività, la formazione e la ricerca;
k) governance e applicazione della legge.

4.4.2.2 Per ciascun indicatore, devono essere definite le condizioni che consentono di classificare il rischio come basso, medio o alto e le rispettive implicazioni per il campionamento.

4.4.3 Distribuzione del campione

4.4.3.1 Il campione viene distribuito in categorie sulla base del risultato della valutazione dei rischi.

4.4.4 Selezione degli aderenti

4.4.4.1 Almeno il 25% del campione deve essere selezionato casualmente.

4.4.4.2 Per la selezione degli aderenti deve essere specificata una procedura basata sul rischio

---

[4] Tali tecnologie possono essere, ad esempio, l'uso di dati satellitari o di droni e consentono di ottenere dichiarazioni di conformità per requisiti specifici di uno standard di sostenibilità o di supportare il campionamento basato sul rischio.

[5] Un modo potrebbe essere un sondaggio con gli aderenti che forniscono alcune informazioni sulle loro attività.

4.5 Requisiti specifici applicabili ai GT

4.5.1 Nei casi in cui GT sia costituito sulla base della partecipazione di membri di organizzazioni o di gruppi preesistenti o di soci di associazioni di proprietari o di gestori, il programma di audit interno per il GT può essere sviluppato in due parti:

a) parte 1: audit interno del sistema di gestione del gruppo regionale, riguardante:

i. la conformità del Gruppo Territoriale ai requisiti per la certificazione del Gruppo Territoriale (PEFC ITA 1000) nonché alle proprie procedure;

ii. gli aderenti o delegati dal Capofila autorizzati dal Capofila del GT a condurre audit interni delle operazioni forestali (parte 2)[6]

b) parte 2: audit interno delle operazioni forestali nell'area certificata, riguardante la conformità allo standard di gestione forestale sostenibile (PEFC ITA 1001-1). Le operazioni forestali sono controllate a campione.

Gli audit interni della parte 2 riguardano la valutazione della conformità ai requisiti di gestione forestale sostenibile (PEFC ITA 1001-1) relativi alle operazioni forestali verificate nell'area certificata

4.5.2 Il programma di audit interno deve:

a) definire criteri e ambito per ciascun audit;

b) coprire sia la valutazione delle informazioni documentate che le prestazioni in loco, a seconda dei casi;

c) garantire che i revisori interni che conducono gli audit interni siano obiettivi e imparziali nei confronti dell'oggetto dell'audit;

d) garantire che i risultati degli audit interni siano registrati in un rapporto di audit interno e presentati all'entità del gruppo per la revisione.

La parte 1 e la parte 2 del programma di audit interno possono essere eseguite come audit in loco o a distanza.

Gli audit a distanza possono essere eseguiti solo nei casi in cui:

a) i criteri di audit consentono la valutazione a distanza;

b) le prove possono essere presentate a distanza senza rischi per la loro autenticità, affidabilità e rappresentatività;

c) la valutazione è supportata da tecniche di audit affidabili.

4.5.3 Laddove sia consentito il campionamento, la selezione degli aderenti al campione deve:

a) essere casuale almeno per il 25 %;

b) considerare i rischi sulla base dei risultati delle seguenti valutazioni, tra cui:

i. precedenti audit esterni e interni;

ii. informazioni da soggetti esterni;

iii. procedure di reclamo.

4.5.4 L'audit interno annuale della parte 1 deve sempre includere le attività del Capofila del gruppo Territoriale.

Il campione minimo di unità organizzative incluse negli audit interni della parte 1 è la radice quadrata del numero di unità organizzative / fornitori di servizi esterni che conducono audit interni della parte 2 sotto l'autorità del Gruppo Territoriale.

4.5.5 Audit interni della Parte 2 saranno pianificati dal Capofila del GT e condotti da:

---

[6] Gli aderenti che conducono gli audit interni (parte 2) possono essere rappresentanti dei proprietari forestali nella certificazione di gruppo Territoriale.

a) dal GT stesso e/o
b) unità orgaizzative che rappresentano i proprietari forestali o dalle organizzazioni che rappresentano gli imprenditori forestali, e/o
c) un'altra organizzazione autorizzata dal GT (fornitore esterno di servizi).

4.5.5.1 Il GT definisce un campione annuale di operazioni forestali svolte nell'area certificata. Il campione minimo di operazioni forestali incluse negli audit interni della parte 2 sarà la radice quadrata del numero di proprietari forestali che partecipano alla certificazione del Gruppo Territoriale.
La dimensione del campione annuale può essere adattata in base ai seguenti criteri:
a) risultati di precedenti audit esterni e interni;
b) risultati della valutazione delle informazioni provenienti da soggetti esterni;
c) risultati delle procedure di risoluzione dei reclami.
La riduzione del campione per motivi giustificati non deve superare il 30%.

4.5.5.2 Il Capofila del GT raccoglierà i risultati sintetici degli audit interni della Parte 2, comprese le informazioni sulle eventuali non conformità riscontrate.

5 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

5.1 Uso del certificato

Nel caso della certificazione di gruppo territoriale, il certificato conferma che il gruppo è conforme ai requisiti dello standard e agli altri requisiti dello schema di certificazione applicabili. Dopo che il certificato è stato rilasciato dall'OdC, il GT:

a) rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un "attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale" che si riferisce al Certificato di Gruppo Territoriale e che conferma all'aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo Territoriale; e
b) inoltra tali documenti al PEFC-Italia.

L'"attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale" contiene la dichiarazione seguente: "[informazioni sull'aderente] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC Italia, approvato dal PEFC Council in data_____. La proprietà fa parte del Gruppo [nome del Gruppo] che è stata certificata da [nome dell'OdC] con certificato n°____del____, in accordo con in criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC–Italia."

L'attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo Territoriale ha validità a partire dalla data di verifica da parte dell'Odc sul GT e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

Nel caso della certificazione di gruppo, GR - ricevuto il certificato dall'Odc, il GR :

- rilascia agli aderenti, dietro richiesta, un "attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo" che si riferisce al Certificato di Gruppo e che conferma all'aderente di essere garantito dallo scopo della Certificazione di Gruppo; e
- inoltra tali documenti a PEFC-Italia.

L' attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo contiene la dichiarazione seguente: "[informazioni sull'aderente] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC–Italia, approvato dal PEFC Council in data_____. La proprietà fa parte del gruppo
[nome del gruppo] che è stato certificato da [nome dell'OdC] con certificato n°_____del_____, in accordo con in criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC–Italia."

L' attestato di partecipazione alla Certificazione di Gruppo ha validità a partire dalla data di verifica da parte dell'Odc sul GR e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

5.2 Uso del logo PEFC

Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (in possesso del certificato) in maniera combinata con marchi individuali o collettivi. Per dettagli vedasi ITA 1003.

5.3 Rinuncia alla certificazione

Nel caso della certificazione individuale, la rinuncia alla certificazione PEFC comporta la revoca del certificato e al ritiro della licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC. Tale rinuncia è comunicata per iscritto al PEFC Italia e all'OdC.

Nel caso della certificazione di gruppo territoriale, la rinuncia di un GT alla certificazione PEFC porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.
Nel caso della certificazione di gruppo, la rinuncia del GR alla certificazione PEFC porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

La rinuncia di singoli aderenti al GT o al GR è gestita direttamente dal GT o dal GR; gli aderenti che rinunciano, inviano comunicazione scritta al GT o al GR per essere cancellati dal registro degli aderenti al GT o al GR.
Il GT o il GR comunicano tale modifica per iscritto al PEFC Italia e all'OdC entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia dell'aderente.

5.4 Sistema di Gestione Riesame annuale

Il riesame annuale della Direzione deve includere almeno:

a) lo stato delle azioni intraprese nell'ambito dei precedenti riesami della Direzione;
b) le modifiche ad aspetti esterni e interni che siano rilevanti per il sistema di gestione;
c) informazioni sulle attività dell'organizzazione, comprese informazioni su:
    - non conformità e azioni correttive
    - risultati del monitoraggio e loro misurazione
    - risultati dell'audit
d) pianificazione di attività per il miglioramento continuo
e) per i GT e GR, una valutazione delle prestazioni della gestione del gruppo e dell'efficacia del sistema di gestione del gruppo nell'attuazione dei requisiti di gestione sostenibile.

Gli output documentati del Riesame della Direzione devono mostrare quali decisioni sono state prese in merito alle attività pianificate per il miglioramento continuo e in merito a qualsiasi necessità di modifica al sistema di gestione.

6 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI, NON CONFORMITA' E AZIONI CORRETTIVE

PEFC Italia è il responsabile per le attività relative alla creazione e gestione degli standard di certificazione e ogni richiesta di informazione o reclamo deve essere indirizzata alla Segreteria (i riferimenti sono reperibili in ogni documento normativo e all'interno del sito web).

6.1 Gestione ricorsi contro l'OdC

Ogni ricorso dovrà essere gestito seguendo le procedure stabilite dagli OdC stessi, procedure che dovranno essere accettate dal richiedente all'atto dell'incarico all'OdC stesso.
PEFC-Italia mantiene la registrazione dei ricorsi e dei contenziosi presentati dai propri aderenti e dai richiedenti certificati.
Per quanto concerne gli appelli contro la decisione di PEFC-Italia sul ricorso, PEFC-Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale il quale è composto da tre arbitri di cui:

- un rappresentante nominato da PEFC-Italia;
- un rappresentante nominato dall'appellante;
- una terza parte indipendente con funzioni di Presidente del Collegio nominata da entrambe le parti, o in caso di mancato accordo, scelta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Per quanto non disposto dal presente paragrafo, si deve fare riferimento al Libro, IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.
Eventuali ricorsi e contenziosi contro l'OdC vengono gestiti secondo le procedure previste dal medesimo.

6.2 Gestione reclami

Il reclamo deve essere inviato per iscritto con raccomandata provvista di ricevuta di ritorno e firmato dal reclamante oppure tramite Posta Elettronica Certificata; l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia a PEFC–Italia, quando il reclamo abbia rilevanza civile o penale.

PEFC Italia mantiene registrazione di tutti i reclami con rilevanza civile o penale effettuati da:

a) aderenti verso i rappresentanti dei gruppi;
b) GT/GR verso i propri aderenti;
c) aderenti (AZ, GR e GT) e parti terze esterne non indicate al punto 2.2.

Per quanto concerne tali reclami, PEFC Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale (vedi 65.1), se questi non sono risolti già a livello di AZ, GR o di GT e non sono relativi al processo di certificazione.
Per quanto non sia espressamente disposto dal presente paragrafo le parti coinvolte devono fare riferimento al Libro IV, Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.
Qualora il reclamo riguardi aspetti relativi a quanto previsto dalle norme PEFC-Italia, l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia anche all'OdC, il quale – riscontrato con esito positivo – intraprende un audit supplementare;
Qualora i proprietari, il GT o il GR sporgano reclamo nei confronti dell'OdC, quest'ultimo è chiamato a notificarlo a PEFC-Italia e all'OA.

6.3 Non conformità e azioni correttive

Quando si verifica una non conformità (NC), l'organizzazione deve:

a) reagire alla NC e, ove applicabile, intraprendere azioni per controllarla e correggerla, gestendo le relative conseguenze;
b) valutare la necessità di un intervento per eliminare le cause della NC, affinché questa non si ripeta o si manifesti altrove, mediante l'analisi delle NC e l'individuazione delle cause, determinando anche l'esistenza (anche potenziale) di NC simili;
c) attuare ogni azione ritenuta necessaria con riferimento ai punti precedenti;
d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva (AC) intrapresa;
e) apportare, ove necessario, modifiche al sistema di gestione.

Le AC devono essere appropriate agli effetti delle NC riscontrate. L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate come evidenza della natura delle NC insieme alle azioni successivamente intraprese e ai risultati di eventuali AC.

7 REQUISITI SOCIALI, DI SALUTE E SICUREZZA

7.1 Le pratiche e le operazioni di gestione devono rispettare i diritti umani definiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed essere in conformità con le principali convenzioni ILO e nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, che non devono essere violati senza il consenso libero, preventivo e informato dei detentori dei diritti, compresa la fornitura di un risarcimento, ove applicabile.
Nei casi in cui l'entità dei diritti non sia ancora stata definita o sia oggetto di controversia, devono essere previste procedure per una risoluzione giusta ed equa.
In questi casi, i gestori dovranno, nel frattempo, fornire alle parti opportunità significative di coinvolgimento nelle decisioni di gestione, rispettando i processi e i ruoli e le responsabilità previsti dalle politiche e dalle leggi in cui si svolge la certificazione.

7.2 Le operazioni di gestione devono essere pianificate, organizzate ed eseguite in modo da consentire l'identificazione di potenziali rischi per la salute, malattie professionali e infortuni.

7.3 Tutte le misure ragionevoli per proteggere i lavoratori dai rischi legati al lavoro devono essere applicate.

7.4 I lavoratori devono essere informati sui rischi connessi al loro lavoro e sulle misure di prevenzione.

7.5 I salari di tutti gli operatori in aree certificate PEFC devono essere pari almeno ai valori di salario minimo individuato dalla legge per la categoria di lavoratore.

7.6 Le condizioni di lavoro devono essere regolarmente monitorate e modificate, se necessario.

7.7 Le politiche dell'organizzazione devono prevedere il rispetto dei princìpi di pari opportunità e non discriminazione, promuovendo la parità di genere.